

Comune di LEGNANO -
Ufficio TECnico.

Dall'accertamento fatto in base alle risultanze del
libro paga quindicinale, la Gestione Amministrativa
deve versare al Comune di Segnano per quota
a suo carico - Assicuraz.^{re} personale avventizio -
Cassa Nazionale Infortuni sul lavoro :

(Polizza N. 8392 - Anno 1920)

Somma totale ~~L~~ 20.000.- al 30% ~~L~~ 600.-


Segnano, li 5 gennaio 1921

UFFICIO TECNICO COMUNALE

LEGNANO

Giovanni Pastori

18670

Rov # 139/1921




COMUNE
DI

LEGNANO

UFFICIO TECNICO

N. di Protocollo
Risposta a nota N.
del

OOGGETTO

gli altri
Legnano, 28. Febbraio 1921.
M° S. Sindaco di questo 37
1000

In seguito alla patenota di
L. 500 annue che il Comune ha applicato
al mio già scorsa sospensione devo
far presente alla S. V. Ufficio quanto
segue, l'amministrazione che reggeva
questo Comune al 1913 mi assegnava
la legge gratuita non solo per la custodia e riparazione
pompes d'incendio, ma bensì sia per la custodia
del magazino e di tutto il materiale dell'acquedotto
avendo per questo un regolare carico e scarico e un
regolare inventario a fine anno.

In oltre faccio presente che i mille e secento abitanti
dell'acqua potabile prima ed dopo levarie di servizio
guasti giornalmente capitano delle riparazioni di
urgenza che prima d'aver fatto gratuitamente pagavano
e ora chiedono con questo affito e stato tutto
conglobato. Con questa giusta e completa
illustrazione faccio viva domanda che la
S. V. M° voglia disporre di sospendere tale
patenota come a fatto per tutti gli altri.

Per distintamente la riservio

D^r Pizzati Ernesto incaricato per lavori
e manutenzione acquedotto



Roma, addì 25 gennaio 1921.

MINISTERO

PER

il Lavoro e la Previdenza sociale

Direzione Generale della Previdenza

Ufficio Assicurazione invalidità e vecchiaia

Circolare N. 4

N. di Protocollo 1221

Posizione IX-15

OGGETTO

Trattamento per la invalidità e vecchiaia del personale dipendente dagli Enti locali.



Ai Signori Presidenti delle Deputazioni provinciali;

Ai Signori Sindaci dei Comuni del Regno;

Ai Signori Presidenti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Questo Ministero con sue circolari del febbraio ed aprile scorsi, nel richiamare l'attenzione di codesta autorità sui provvedimenti concernenti l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, promulgati col decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e col regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, relativo alla applicazione del decreto-legge stesso, richiese notizie sui trattamenti di previdenza in vigore per il personale dipendente dagli Enti locali.

Benchè tale richiesta sia stata in seguito rinnovata da parte della Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, con la sua circolare n. 4 del luglio scorso, pure v'è da notare, con rincrescimento, che ben poche sono state le Amministrazioni premurose di corrispondere alla richiesta ministeriale, comunicando la precisa situazione del proprio personale rispetto al trattamento goduto e le disposizioni di legge o di regolamento con cui a tale trattamento ad essi si provvede.

Questo Ministero pertanto ritiene opportuno di insistere perchè l'Amministrazione dalla S. V. presieduta ottemperi alla suddetta richiesta ministeriale.

Allo scopo di facilitare e di orientare le attese risposte da parte degli Enti, si ripetono qui i raggruppamenti vari che possono presentarsi nella classificazione del personale in ordine ai trattamenti di previdenza:

1º Dipendenti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei Depositi e Prestiti e che sono:

- a) Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali;
- b) Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari;
- c) Monte-pensioni degli insegnanti elementari;

2º Trattamento di previdenza sul bilancio dell'Ente con o senza versamento di contributi a carico dei dipendenti;

3º Trattamento di previdenza mediante casse o fondi di previdenza autonomi;

4^o Inserzione alla Cassa Nazionale di previdenza, ora Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali:

- a) mediante convenzioni;
- b) individuali;

5^o Polizza di assicurazione sulla vita emessa dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni o da imprese private di assicurazione.

Vi è infine da considerare i dipendenti non iscritti ad alcun trattamento di previdenza, per i quali ricorre l'obbligo dell'assicurazione a norma del decreto-legge, purché, cioè, siano per età, retribuzione e qualità dell'opera prestata compresi tra gli obbligati all'assicurazione stessa: tale obbligo sussiste anche se si tratta di dipendenti che prestano solo opera occasionale o altrimenti non continua.

Per quanto riguarda i dipendenti di cui al gruppo 1^o, essi sono senz'altro esonerati dall'obbligo dell'assicurazione, prescrivendo l'art. 2, n. 4, del decreto-legge, perché, cioè, siano per età, retribuzione e qualità dell'opera prestata compresi tra gli obbligati all'assicurazione stessa: tale obbligo sussiste anche se si tratta di dipendenti che prestano solo opera occasionale o altrimenti non continua.

I casi che più interessano questo Ministero sono quelli considerati nei nn. 2, 3 e 5, dovendosi in questa sede esaminare se il trattamento di questi dipendenti, ai termini già riferiti dell'art. 2, n. 4, sia da considerarsi inferiore o meno a quello del decreto-legge. Occorre perciò che siano inviati tutti gli elementi necessari (disposizioni di legge, regolamenti, locali e deliberazioni consigliari, copie di polizze di assicurazione, ecc.), che permettano di procedere all'esame suddetto.

Per quanto riguarda infine i dipendenti di cui al gruppo n. 4, già iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, ora Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, occorre che le convenzioni stipulate con essa o le iscrizioni individuali in corso, siano resi conformi, mediante accordi con la Cassa o coi suoi organi locali, alle disposizioni del decreto-legge e relativo regolamento, avvertendo che ove i contributi attualmente versati per gli obbligati all'assicurazione siano superiori a quelli richiesti dall'art. 4 del decreto-legge, si continueranno a corrispondere i contributi nella misura più elevata, rimanendo l'eccedenza come versamento facoltativo (articoli 199 e 200 del regolamento).

Si confida che tutte le Amministrazioni pubbliche vorranno ottemperare sollecitamente, nell'interesse loro e del dipendente personale, alle ripetute richieste di questo Ministero, comunicando tutte le notizie riguardanti la posizione dei propri dipendenti in ordine al trattamento di riposo; questo Ministero sarà sollecito dal canto suo a dare tutti i chiarimenti e le delucidazioni del caso.

Il Ministro
A. LABRIOLA.

F 3201

27 Febbraio 1921.

Indirizzo a deputato comunale
Giovanni De Giacomo Cons. di Roma.
Inscrizione ad Istituto di Previdenza per le
Assicurazioni sociali e pagano le quote
stabilite per oggi.

"Salvoche non fissa l'iscrizione
cassa pre. fra le assicurazioni sociali
e l'amministrazione com. paga ~~l'iscrizione~~
~~verso la cassa~~ ~~verso la cassa~~
di contributi minimo ~~verso la cassa~~ dell' 8% del
lo stipendio, di cui la metà a carico
dell' iscritto.

per favorire

G. De Giacomo
Cons. di Roma

al Ministero

per il lavoro e la previdenza sociale

Roma

Ufficio Generale della Previdenza